



0.1
C
1

Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Emendamento aggiuntivo all'art. 3 comma 3

dopo le parole "città metropolitana di Bari"
aggiungere le parole "e degli ATC"

Luca Marmo

PARERE TECNICO D'UFFICIO
NESSUN CONTRASTO CON NORME NAZIONALI
MEGLIO MODIFICARE EMENDAMENTO CON
"E/O DEGLI ATC"

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

L'approvazione della proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

02
2

Emendamento

Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

- Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal presente:

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale, regolarmente riconosciute ai sensi della L. n. 157/92 o dalla presente normativa, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operante a livello regionale, regolarmente riconosciute, designati dalle stesse a livello regionale;

e) fino ad otto rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

h) da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia – organo della Federazione ornicoltori italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario, il Responsabile dell'Osservatorio Faunistico regionale.

- Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. I pareri e/o proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I componenti di cui alle lettere b, c, d ed e esprimono un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e criteri stabiliti con il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale quello espresso dal Presidente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Di Rosa". The signature is written in a cursive style with a large initial 'L' and 'D'.



3

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“c) da due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge n. 157/1992 e ai sensi dell'articolo 57 della presente legge, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale e designati dalle stesse a livello regionale.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

SUPERATO DA EMENDAMENTO OR
DI MODIFICA DEL COMPLESSIVO ART.5
PROPOSTO DALLA GIUNTA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti
Gianluca Bozzetti

Marco Galante
Marco Galante
Rosa Barone
Rosa Barone

Cristian Casili



4

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“d) da due rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli regolarmente riconosciute, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti in forma organizzata sul territorio regionale, designati dalle stesse a livello regionale;”;

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone



Cristian Casili

Marco Galante

~~EMENDAMENTO~~
PARERE TECNICO D'UFFICIO
SUPERATO DA EMENDAMENTO 02
DI MODIFICA DEL COMPLESSIVO ART. 5
PROPOSTO DALLA GIUNTA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dot. Luca Limongelli





3
5

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

La lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“e) da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), presenti in forma organizzata sul territorio regionale, più rappresentative e attive nel territorio regionale e designati dalle stesse a livello regionale;”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

**PARERE TECNICO D'UFFICIO
SUPERATO DA EMENDAMENTO 02
DI MODIFICA DEL COMPLESSIVO ART. 5
PROPOSTO DALLA GIUNTA**

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
Luca Mongelli
dott. Luca Mongelli

Gianluca Bozzetti
Gianluca Bozzetti

Rosa Barone
Rosa Barone

Cristian Casili
Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

Lo scopo è quello di garantire che nel Comitato siano individuate le associazioni di protezione ambientale che oltre alla numerosità degli iscritti siano in grado di dimostrare la propria rappresentatività intesa non solo come numero di aderenti/iscritti, ma anche come capacità di incidere nei vari settori di cui le stesse si occupano. Inoltre, in questo modo si intende evitare che associazioni di tutela ambientale che in realtà rappresentano gli interessi dei cacciatori, come succede ad esempio con Ekoclub, emanazione di Federcaccia, solo in funzione della loro maggiore rappresentatività, abbiano una maggiore rappresentanza all'interno del Comitato.



6

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Il comma 10 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“10. Ai membri del Comitato non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Agli stessi soggetti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente documentate.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- NESSUN CONTRARZO CON NOAHE NAZIONALI E COMUNITARIE
- ALTERNATIVO ALL'EMENDAMENTO 3.1 PRESENTATO DALLA GIUNTA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Marco Galante

(7)

40%

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

- All'art. 5 comma 10 eliminare le parole “e a un'indennità di missione”.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.



L.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Dopo il comma 12 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“13. I componenti del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato costituito ai sensi del comma 3.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



5
8

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 6, la parola *“produzione”* è sostituita con la parola *“riproduzione”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Gianluca Bozzetti


PARERE TECNICO D'UFFICIO

- COERENTE CON L'ART. 10 DELLA PRESENTE NORMATIVA
- EMENDAMENTO MIGLIORATIVO

Marco Galante


Rosa Barone

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione



Cristian Casali

~~5.0~~

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

9

Emendamento

Art. 6 (Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico – Centro recupero fauna selvatica in difficoltà)

All'art. 6 comma 3 lett. c) dopo la parola “censiti” aggiungere la parola “anche” .

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.



51
10

Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

L'articolo aggiunto aggiuntivo all'art. 7 comma 16 lettera b)

aggiungere le parole "città metropolitana di Bari"
e aggiungere le parole "e ATC"

Cons. Manno
Chianchi

PARERE TECNICO D'UFFICIO
NEL TESTO DELLA LEGGE IN DISCUSSIONE
NON VI E' L'INDICAZIONE DELLA "CITTA' METROPOLITANA
DI BARI"
L'EMENDAMENTO ANDREBBE RIFORMULATO
COME SEGUE:
"DOPO LA PAROLA "PROVINCIA" AGGIUNGERE
LE PAROLE "- CITTA' METROPOLITANA DI BARI E/O ATC"

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dot. Luca Limongelli

L'approvazione di questa emendativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.



11

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 3 dell'articolo 8, dopo la parola “disturbo” aggiungere le seguenti “o danno”.

Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- NON IN CONTRASTO CON NORME NAZIONALI O COMUNITARIE
- EMENDAMENTO RAFFORZATIVO DELLA DISPOSIZIONE ESISTENTE

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione

don. Luca Limongelli


Rosa Barone


Cristian Casili



7
12

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 7 dell'articolo 8, sostituire le parole *“presenti nel Comitato tecnico regionale.”* con le parole *“regolarmente riconosciute.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

EMENDAMENTO CHE AMPLIA ~~IL NUMERO~~
I SOGGETTI DEPUTATI ALLA GESTIONE DELLE
OASI DI PROTEZIONE REGIONALI ALLE DIVERSE
ASSOCIAZIONI VENATORIE, PROTEZIONISTICHE E AGRICOLE
RICONOSCIUTE

Gianluca Bozzetti

Marco Galante

Rosa Barone

Cristian Casili

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Dirigente di Sezione

dot. Luca Limongelli



13

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 8 dell'articolo 8, dopo le parole *“per ogni singola zona”* aggiungere le seguenti parole *“ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


PARERE TECNICO D'UFFICIO



- ~~LA~~ ~~PAROLA~~ ~~“ELIMINANDO”~~ ~~APPARE~~ ~~TROPPO~~ ~~NETTA~~ ~~E~~ ~~POTREBBE~~ ~~DETERMINARE~~ ~~SUL~~ ~~TERRITORIO~~ ~~EFFETTI~~ ~~DEI~~ ~~NON~~ ~~PREVENIBILI~~
- ~~LA~~ ~~PAROLA~~ ~~“ELIMINANDO”~~ ~~APPARE~~ ~~TROPPO~~ ~~NETTA~~ ~~E~~ ~~POTREBBE~~ ~~DETERMINARE~~ ~~SUL~~ ~~TERRITORIO~~ ~~EFFETTI~~ ~~DEI~~ ~~NON~~ ~~PREVENIBILI~~

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



Rosa Barone

Cristian Casili




13.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Al comma 8 dell'articolo 9, dopo le parole *“Piano faunistico-venatorio regionale”* aggiungere *“; previo studio tecnico-agronomico che valuti e quantifichi eventuali incidenze negative rispetto alle attività agricole ivi svolte.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



14

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Al comma 9 dell'articolo 9, sostituire le parole *“presenti nel Comitato tecnico regionale.”* con le parole *“regolarmente riconosciute”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Cristian Casili

Cristian Casili

PARERE TECNICO D'UFFICIO

EMENDAMENTO CHE AMPLIA I SOGGETTI
DEPUTATI ALLA GESTIONE DELLE "ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA"
ALLE DIVERSE ASSOCIAZIONI VENATORIE, PRIFEZIONISTICHE
E AGRICOLE RICONOSCIUTE.


Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli





15

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Al comma 10 dell'articolo 9, dopo le parole “per ogni singola zona” aggiungere le seguenti “ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- NESSUN CONTRASTO CON NORME NAZIONALI E COMUNITARIE
- LA PAROLA “ELIMINANDO” APPARE TROPPO NETTA E POTREBBE DETERMINARE SUL TERRITORIO EFFETTI OGGI NON PREVEDIBILI

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



10.1
16

Ministero dell'Agricoltura, delle Politiche Rurali e Foreste

CONSIGLIO REGIONALE

REGIONE LIGURIA

Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora, per la tutela e la gestione delle risorse faunistiche collettive e per la regolamentazione dell'attività venatoria

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO COMMA 1:

NELLO ULTIMO PERIODO DOPO LE PAROLE "ATC"
AGGIUNGERE LE SEGUENTI PAROLE "I QUALI ENTI PUBBLICI DI NATURA ECONOMICA"

Luca Limongelli

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- ALTERATIVO ALL'EMENDAMENTO 11
- AD OGGI NESSUNA REGIONE HA QUALIFICATO GLI ATC QUALI ENTI PUBBLICI DI NATURA ECONOMICA MA QUALI ASSOCIAZIONI PRIVATISTICHE A CUI SONO AFFIDATI COMPITI DI RILEVANZA PUBBLICISTICA
- SI PAUENTA CHE LA DEFINIZIONE DI ENTE PUBBLICO DI NATURA ECONOMICA POSSA COMPORTARE ASSUNZIONE DI RILEVANTE RESPONSABILITA' ANCHE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

dot. Luca Limongelli

Luca Limongelli

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale



17

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

• ALTERNATIVO ALL'EMENDAMENTO 10.1
• L'EMENDAMENTO RIPRENDE SOSTANZIAMENTE LA
QUALIFICAZIONE DEGLI ATC RIPORTATA NELLA RECENTE
L.R. 86/2016 DELLA TOSCANA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Longelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casali

Marco Galante



18

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Al comma 4 dell'articolo 11, le parole *“residenti in altre province e regioni”* sono sostituite dalle seguenti *“residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni”*.

Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

PARERE TECNICO D'UFFICIO

• EMENDAMENTO CONGRUENTE CON IL
CINQUE 1 DELL'ART. 11 CHE PREVEDE ATC
DI DIMENSIONI SUBPROVINCIALI, RISPETTO AGLI ATTUALI
ATC PROVINCIALI



Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli





12.1
19

Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Emendamento aggiuntivo all'art. 11 comma 4

Al 1° periodo rigo sostituire la parola "quindici"
Con la parola "venti."

Nicola Marmo

PARERE TECNICO D'UFFICIO
• ALTERNATIVO ALL'EMENDAMENTO N. 13
• L'EMENDAMENTO HA L'EFFETTO ~~REVERSE~~
DI UN PARZIALE AUMENTO DELLA PRESSIONE
VENATORIA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

dott. Luca Limongelli

L'adozione dell'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale



13
20

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Al comma 4 dell'articolo 11, le parole “quindici giornate” sono sostituite dalle seguenti “dodici giornate”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- ALTERNATIVO ALL'EMENDAMENTO 12.1
- L'EMENDAMENTO HA L'EFFETTO DI UNA PARZIALE RIDUZIONE DELLA PRESSIONE VENATORIA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione

Dott. Luca Limongelli



AA
21

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Al comma 4 dell'articolo 11, sostituire le parole “100 per cento” con le parole “50 per cento”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- NESSUN CONTRASTO CON NORME NAZIONALI E COMUNITARIE
- L'EMENDAMENTO HA EFFETTI DIFFERENZIATI NEI DIVERSI ATC, IN RIFERIMENTO ALLA DIVERSA PRESSIONE VENATORIA IVI PRESENTE
- IN UNA REVISIONE TERRITORIALE DEGLI ATC, COME PREVISTA DALL'ART. 11 COMMA 1, IL MANTENIMENTO DELLA PERCENTUALE MASSIMA DEL 100% DEI CACCIATORI OSPITI POTREBBE RISULTARE COMunque SOSTENIBILE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

Luca Limongelli



10
29

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Al comma 4 dell'articolo 11, le parole *“se residenti, rispettivamente, in altre province o in altre regioni”* sono sostituite dalle seguenti *“della tassa di concessione regionale se residenti, rispettivamente, nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- EMENDAMENTO CHE RENDE PIÙ CHIARA LA DISPOSIZIONE SENZA STRAVOLGERLA
- COERENTE CON IL COMMA 4 DELL'ART. 11 CHE PREVEDE ATC DI DIMENSIONI SUB-PROVINCIALI

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



16
23

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Alla fine del comma 7 dell'articolo 11 aggiungere il seguente periodo: *“Il Comitato di gestione degli ATC è composto da 10 membri.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- EMENDAMENTO CHE TENDE AD INCIDERE SULL'EFFICIENZA DEGLI ATC CON LA RIDUZIONE DA VENTI COMPONENTI, OGGI PREVISTI DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO, A DIECI COMPONENTI
- PUO' INCIDERE POSITIVAMENTE ANCHE SUI COSTI DI GESTIONE DI CIASCUN ATC, CON LA RIDUZIONE DEI RIMBORSI DI VIAGGI

Cristian Casili

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



17
24

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Dopo il comma 7 dell'articolo 11 aggiungere il seguente:

“7-bis. Il Comitato di gestione degli ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on line.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- COERENTE CON L'ESIGENZA DI TRASPARENZA DI SOGGETTI CUI SONO AFFIDATI COMPITI DI RILEVANZA PUBBLICISTICA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Battone

Cristian Casili

Marco Galante



26.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 18

L'emendamento n. 18 è sostituito dal seguente:

“Dopo il comma 8 dell'articolo 11 aggiungere il seguente:

“8-bis. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei Comitati di Gestione degli attuali ATC e nomina contestualmente, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, un Commissario straordinario unico per tutti gli ATC ed eventuali sub-commissari.””

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



18
25

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Dopo il comma 8 dell'articolo 11 aggiungere il seguente:

“8-bis. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei Comitati di Gestione e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli attuali ATC e nomina contestualmente, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, un Commissario straordinario e una terna di Revisori (Collegio dei revisori) unici per tutti gli ATC. Il Commissario e i Revisori restano in carica sino all'approvazione degli atti e dei provvedimenti di cui al presente articolo e, comunque, non oltre la data di avvio della stagione venatoria 2018-2019. Ai compensi dei Revisori si applicano le tariffe minime previste per legge. La nomina del Commissario e dei Revisori non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale atteso che il compenso loro spettante rimane a carico dei fondi stanziati dal programma venatorio regionale.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
NESSUN CONTRASTO CON NORME NAZIONALI E COMUNITARIE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo FORZA ITALIA

18. 1

26

ATTO CONSIGLIO N. 19

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Emendamento aggiuntivo all'art. 11 dopo il comma 8 inserire il seguente nuovo comma 9:

"9. Al fine della continuità amministrativa, l'ATC può dotarsi di personale dipendente a tempo indeterminato. I dipendenti assunti a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del regolamento Regionale n. 3 del 1999 sono equiparati a quelli assunti successivamente alla entrata in vigore dello stesso."

Nicola Marmo

PARERE TECNICO D'UFFICIO

APPARE ~~IN~~ IMPROPRIO DISCIPLINARE CON
LEGGE REGIONALE GLI ASPETTI CONTRATTUALISTICI
DEL PERSONALE DEGLI ATC, ANCHE PER L'INCIDENZA
QUESTA LE DISCIPLINA PUÒ AVERE SUI BILANCI DEGLI
ATC STESSI

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dot. Luca Limongelli

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE

~~18.1.0~~

"NOME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERITA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FAUNISTICO-AMBIENTALI, E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

21

ALL'ART. 14 COMMA 8 TRA LE PAROLE "DISSETTA" E "LE ATTENDE AGRI-TOURISTICO-VEVATOMIC" AGGIUNGERE:

"O EVENTUALE CHIUSURA COATTIVA DI FONDI PER COMPROMISSIONE REGIONI TECNICHE E FAUNISTICO-AMBIENTALI"

(NON COMPRESA ONERI FINANZIARI AGGIUNTI.)

~~APPARE~~ PARERE TECNICO D'UFFICIO
• ALTERNATIVO ALL'EMENDAMENTO 18.1
• APPARE OPPORTUNO RIFORMULAR E IL COMMA 8 PER RENDERLO COMPLESSIVAMENTE PIU' CHIARO

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Luca Limongelli (CCAS)

1 CONSIGLIERI
Roberto M. *Maria Luisa*

Mario

18.10.17

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

18

Emendamento

Art. 14 (Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie)

All'art. 14 comma 8 dopo le parole "di nove anni," eliminare le parole "salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta" e sostituirle con le seguenti parole:

"rinnovabile su richiesta del concessionario, salvo revoca o disdetta. Per detti istituti è prevista l'inclusione coattiva di fondi per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale ripermetroazione, da disciplinarsi nel relativo regolamento regionale."

Faiusto
M. P.

18-2
99

DDL n. 67 del 2.05.2017

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO - AMBIENTALI, E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Emendamento aggiuntivo

all'art. 14, comma 8

Dopo la parola disdetta aggiungere le seguenti parole:” o eventuale chiusura coattiva di fondi per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali, o per una razionale ripermetrazione, da disciplinarsi in sede regolamentare.”

Dalla presente proposta non derivano implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- L'EMENDAMENTO PROPOSTO PUO' TROVARE APPLICAZIONE IN DUE DISTINTI PUNTI DEL COMMA 8, PERTANTO ANDREBBE CHIARITO
- IN OGNI CASO RISULTA ALTERNATIVO ALL'EMENDAMENTO 18.1
- APPARE OPPORTUNO RIFORMULARE IL COMMA 8 PER RENDERLO COMPLESSIVAMENTE PIU' CHIARO



SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



~~18.3~~

DDL n. 67 del 2.05.2017
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA
E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO - AMBIENTALI, E PER IL
PRELIEVO VENATORIO

30

Emendamento Modificativo

all'art. 14, comma 9

Dopo la parola almeno sostituire la parola 1000 con la parola "500".

Dalla presente proposta non derivano implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- NESSUN CONTRASTO CON NORME STATALI E COMUNIARI
- L'EMENDAMENTO RIDUCE VINCOLI ALLA PERIMETRAZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRIVAIPTICO-VENATORIE

b @ l m

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

Lucia Limongelli



31

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Al comma 11 dell'articolo 14, le parole *“nonché al personale regionale preposto alle attività di vigilanza”* sono sostituite dalle seguenti *“nonché ai soggetti di cui all'articolo 41”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili


Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO

◦ L'EMENDAMENTO APRE ALLE GUARIE
ECOLOGICO VENATORIE VOLONTARIE LA
TIFOLARITA' DECLARATA ~~DE~~ VIGILANZA IN
AREE AZIENDE DI NATURA PRIVATICA QUALI
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AGRI TURISTICO - VENATORIE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli





REGIONE
PUGLIA

Consiglio regionale della Puglia

19.1
32

DDL n. 67 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 14 inserire:

Art. 14 bis

Inclusione coattiva di fondi

1. Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistiche-ambientali, o per una razionale perimetrazione, si renda necessario includere nell'ambito di un'A.F.V. terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell'intera superficie dell'azienda stessa, o a un ventesimo nel caso di un unico proprietario e/o conduttore e/o possessore.
2. L'istanza di inclusione coattiva deve essere presentata dal concessionario al Settore corredata dai seguenti documenti:
 - planimetria catastale dell'azienda con l'indicazione dei terreni oggetto d'inclusione coattiva;
 - elenco dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni da includere, con le indicazioni catastali, la superficie corrispondente e la tipologia colturale.
3. L'inclusione coattiva è autorizzata con provvedimento regionale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. Nelle more del provvedimento e in caso di diniego All'inclusione coattiva, i terreni sono destinati a rifugio della fauna selvatica e debbono essere delimitati da apposite tabelle indicanti il divieto di caccia, da apporsi a cura del concessionario.


PARERE TECNICO D'UFFICIO
- ALTERNATIVO ALL'EMENDAMENTO 18.3
- SI RITIENE PIU' OPPORTUNO CHE IL CONTENUTO
DI QUESTO EMENDAMENTO SIA PIU' OPPORTUNAMENTE
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE

[Handwritten signature]

5. L'inclusione coattiva è soggetta ad indennizzo, pari al reddito dominicale delle particelle interessate rapportato al periodo di utilizzo ai fini dell'esercizio venatorio, che il concessionario deve corrispondere annualmente ai proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati.

6. Dalla data del provvedimento regionale, previa rimozione delle tabelle indicanti il divieto e previo pagamento dell'indennizzo, i terreni oggetto di inclusione coattiva sono destinati all'esercizio venatorio nell'ambito dell'A.F.V.

Bari, 21 novembre 2017

Ernesto Abaterusso




~~20~~
33

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Al comma 6 dell'articolo 15, le parole “per tutto l'anno anche nel periodo di caccia chiusa” sono soppresse.

Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili
Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO APPARE NON COERENTE
CON LE SPECIFICHE FINALITA' DELLE ZONE
PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE CACCIA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli




34

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15


Sopprimere la lettera a) del comma 7 dell'articolo 15.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

L'EMENDAMENTO E' COERENTE CON LE
FINALITA' DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO ECATURNA


Gianluca Bozzetti



Rosa Barone


Cristian Casali

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione


Marco Galante

Relazione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della l. 152/1992, le zone di ripopolamento e cattura rientrano nel territorio destinato a protezione della fauna selvatica. *“Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole”*. Pertanto, non appare opportuno ricomprendere le zone di ripopolamento e cattura tra gli istituti in cui è possibile praticare prove cinofile anche se senza abbattimento, in quanto contrastanti con le misure atte ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole. Tra l'altro come specificato nel suddetto articolo 10, le zone di ripopolamento e cattura sono *“destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio”*.



35

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Al comma 7 dell'articolo 15, le parole *“nel periodo da aprile a giugno”* sono sostituite dalle seguenti *“nel periodo da aprile a luglio”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO ~~REDUCE~~ REDUCE GLI SPAZI
TEMPORALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE
PROVE CINOFILE SENZA ABBATTIMENTO

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

Secondo quanto disposto dal documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orientano la pianificazione faunistico-venatoria, predisposto dall'ISPRA, le gare cinofile, fuori dalle apposite zone, non devono svolgersi in periodi che risultano concomitanti con la riproduzione della fauna selvatica (periodo aprile-luglio).

~~22.4~~
36

DDL n. 67 del 2.05.2017

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA
E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO - AMBIENTALI, E PER IL
PRELIEVO VENATORIO

Emendamento Sostitutivo

all'art. 15, comma 8

Il Comma 8 dell'art. 15 è così sostituito:

Nelle aziende faunistico venatorie, in territori appositamente perimetrati, non oltre il 31 agosto e per non più di dieci giornate per anno, nonché nelle aziende agri-turistico-venatorie, in entrambi i casi dopo la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.


Dalla presente proposta non derivano implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale

PARERE TECNICO D'UFFICIO

L'EMENDAMENTO APPARE NON COERENTE
CON LE FINALITÀ DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE.

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli





EMENDAMENTO DDL

(37)

22.2

IL NOME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
ONICOTEMIA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMATA
DELE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI, E PER IL
PRELIEVO VENATORIO

IL COMMA 8 DELL'ART. 15 E' COSI' SOSTITUITO:

NELE ARENDE FAUNISTICO VENATORIE, IN TERRITORI
APPUNTAMENTE PERIMETRATI E PER NON PIU' DI DIECI
GIORNATE, NOVEMBRE NELE ARENDE AGRI-TURISTICO-VE
VENATORIE, DOPO LA EMISURA DELLA STAGIONE
VENATORIA E NON OLTRE LA DATA DEL 31 AGOSTO, E'
CONIUSITO SUGGERE TUTTE LE FLORE C'UOTILE SU
FAUNA ALLEVATA IN ZAPPENA E CON LE MODALITA'
DI CUI AL COMMA 7, INI CONIUSER LE GALE
CON ABBATTIMENTO.

(NON COMPONGAMO OREI FINALI AGGIUTTI)

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO APPARE NON COERENTE
CON LE FINALITA' DELLE ARENDE-FAUNISTICO
VENATORIE

(M. ROMANO) *[Signature]*
(C3MA) *[Signature]*

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dot. Luca Limongelli

[Signature]



23
38

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Il comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“8. Fuori dal periodo di caccia aperta e ad eccezione del periodo da aprile a luglio, l'abbattimento può essere effettuato:

- a) nelle aree di cui al comma 6, in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti;*
- b) nelle aziende agriturismo-venatorie, in superfici non superiori a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari.*

La fauna deve essere immessa immediatamente prima dell'utilizzazione, munita di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti



Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO APPARE NON CHIARO
LI' DOVE NON SPECIFICA SE SI TRATTA DI
ABBATTIMENTO DI FAUNA ALLEVATA IN BATTERIA
O DI FAUNA SELVATICA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dot. Luca Limongelli



~~23. A~~

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

39

Emendamento

Art. 18 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero – Immissioni faunistiche)

All'art. 18 comma 7 le parole "entro il 31 agosto" sono sostituite dalle seguenti parole:

"entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno".





40

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19

Al comma 3 dell'articolo 19, sopprimere le parole “e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO E' PIU' RISPONDENTE
ALLA DISCIPLINA NAZIONALE RISPETTO
ALL'ATTUALE TESTO

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casilli

Marco Galante

Relazione: Diversamente, si enterebbe in contrasto con le previsioni dell'articolo 12 della l. 157/1992 e con la giurisprudenza prevalente. Infatti, secondo quanto affermato dalla Sentenza n.1625 della Corte di Cassazione Penale Sez.3[^] del 18/01/2016, “La nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina, con la conseguenza che la contemporanea detenzione di un richiamo di genere vietato utile ad attirare pennuti integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lettera r) della citata legge n. 157 del 1992 quando sia riferibile a persona “in atteggiamento di caccia”, desumibile dalla presenza in loco e dalla detenzione di strumenti idonei alla soppressione o all'apprensione della selvaggina. La giurisprudenza di questa Corte è infatti nettamente schierata nel ritenere che l'esercizio venatorio comprenda non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appaia diretto a tale fine. Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina (ex multis, Sez. 3, n. 6812 del 05/06/1996, Mazzoni, Rv. 205719). In sostanza, l'atteggiamento di caccia, cui è attribuita rilevanza giuridica per l'integrazione delle fattispecie di reato previste dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, può essere desunto da un complesso di elementi sintomatici ed indicativi dell'esercizio venatorio, che pertanto deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere; tale attitudine può ricavarsi perciò da elementi quali il possesso di un fucile e delle relative cartucce, lo sparo di uno o più colpi, l'accompagnamento con un cane da caccia, l'insieme delle altre circostanze di tempo e di luogo ed il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 2555 del 30/09/1994, Cammaroto, Rv. 199754).”



41

25

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19

Al comma 4 dell'articolo 19, sopprimere le parole *“e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

**PARENTE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO E' PIU' RISPONDENTE
ALLA DISCIPLINA NAZIONALE RISPETTO
ALL'ATTUALE TESTO**

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Binigelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Relazione: Diversamente, si entrerebbe in contrasto con le previsioni dell'articolo 12 della l. 157/1992 e con la giurisprudenza prevalente. Infatti, secondo quanto affermato dalla Sentenza n.1625 della Corte di Cassazione Penale Sez.3^a del 18/01/2016, *“La nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina, con la conseguenza che la contemporanea detenzione di un richiamo di genere vietato utile ad attirare pennuti integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lettera r) della citata legge n. 157 del 1992 quando sia riferibile a persona “in atteggiamento di caccia”, desumibile dalla presenza in loco e dalla detenzione di strumenti idonei alla soppressione o all'apprensione della selvaggina. La giurisprudenza di questa Corte è infatti nettamente schierata nel ritenere che l'esercizio venatorio comprenda non solo l'effettiva cattura od uccisione della ~ selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appaia diretto a tale fine. Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina (ex multis, Sez. 3, n. 6812 del 05/06/1996, Mazzoni, Rv. 205719). In sostanza, l'atteggiamento di caccia, cui è attribuita rilevanza giuridica per l'integrazione delle fattispecie di reato previste dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, può essere desunto da un complesso di elementi sintomatici ed indicativi dell'esercizio venatorio, che pertanto deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere; tale attitudine può ricavarsi perciò da elementi quali il possesso di un fucile e delle relative cartucce, lo sparo di uno o più colpi, l'accompagnamento con un cane da caccia, l'insieme delle altre circostanze di tempo e di luogo ed il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 2555 del 30/09/1994, Cammaroto, Rv. 199754).”*



42 26

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 20

Al comma 1 dell'articolo 20, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:


“f) documento di avvenuta iscrizione all'ATC.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO E' IMPROPRIO ATTESO
CHE L'ISCRIZIONE ALL'ATC NON E' OBBLIGATORIA


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 22 (Tesserino venatorio regionale)

- All'art. 22 comma 2 le parole “originale e fotocopie” sono sostituite dalle seguenti parole: **“originale o fotocopia”**.
- All'art. 22 comma 4 dopo le parole “è iscritto” aggiungere le parole **“, previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione”**.





44

27

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 22, sopprimere la parola “eventuale”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO E' IMPROPRIO IN QUANTO
L'ISCRIZIONE ALL'ATC E' EFFETTIVAMENTE
EVENTUALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 22 (Tesserino venatorio regionale)

- All'art. 22 comma 2 le parole "originale e fotocopie" sono sostituite dalle seguenti parole: **"originale o fotocopia"**.
- All'art. 22 comma 4 dopo le parole "è iscritto" aggiungere le parole **", previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione"**.





70
46

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

Al comma 8 dell'articolo 22, sostituire le parole *“i capi di fauna abbattuti”* con le parole *“i capi di fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuti subito dopo l'abbattimento”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

L'EMENDAMENTO PROPONE QUANTO GIÀ CONTENUTO NEL CALENDARIO VENATORIO, AL QUALE LO STESSO COMMA 8 FA RINVIO, DOVE È PREVISTO CHE L'ANNOTAZIONE SUL TESSERINO SIA EFFETTUATA SUBITO DOPO L'ABBATTIMENTO E IL RECUPERO DELLA SELVAGGINA

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

dot. Luca Limongelli

Relazione

In linea con quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, della l. 157/1992 che recita: *“La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”*.



~~29~~
47

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

Al comma 9 dell'articolo 22 dopo le parole *“faunistico regionale.”* aggiungere le parole *“I Comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e l'elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla Regione.”*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

ALLO STATO L'INFORMATIVA SUI SOGGETTI CHE NON HANNO RICONSEGNA TO IL TESSERINO SI RILEVA PER DIFFERENZA RISPETTO A QUELLI CONSEGNATI. LA PREVISIONE DELL'EMENDAMENTO POTREBBE DETERMINARE UN APPESANTIMENTO PER LA CITTÀ AMMINISTRATIVA DEI COMUNI

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



67.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 30

Al comma 1 dopo le parole “*Giunta regionale*” aggiungere le parole “*su proposta dell'Assessore competente*”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Art. 2

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 30

Alla lettera *a)* del comma 2 le parole *“dell'ufficio regionale territorialmente competente”* sono sostituite con le seguenti parole *“della Regione Puglia”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



(L. 3)

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO n. 30

Al comma 6 sopprimere le parole “ e a un’indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Art. 4

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO n. 30

Al comma 9 sopprimere le parole *“d’intesa con il dirigente della sezione regionale competente, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



48

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 26

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 25 sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su base provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti.

2. Ciascuna commissione è composta:

a) da un rappresentante dell'ufficio regionale territorialmente competente esperto in problemi faunistico-venatori, che la presiede;

b) da cinque membri effettivi, esperti in ciascuna delle materie indicate al comma 1 dell'articolo 24, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché di altrettanti supplenti.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo designato dall'Ufficio regionale territorialmente competente.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni o vacanza di posto, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Agli esperti di cui alla lettera b) è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal presidente con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Gli esperti di cui alla lettera b) del comma 2, sono scelti tra liberi professionisti ed esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università e gli istituti scientifici e di ricerca in possesso di specifici requisiti con riferimento alle materie per cui sono scelti, sono designati dal Presidente della Commissione attingendo obbligatoriamente ad apposito elenco approvato con atto del Direttore del Dipartimento regionale competente d'intesa con il dirigente della Sezione regionale competente, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica.”

**PARERE TECNICO D'UFFICIO
NESSUN CONTRASTO CON NORME NAZIONALI E COMUNIQUÈ**



Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili
Marco Galante

301

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

49

Emendamento

Art. 28 (Specie cacciabili e periodi di caccia)

All'art. 28 comma 5 le parole "della battuta" sono sostituite dalle seguenti parole:
"della caccia in forma collettiva".



~~30.2~~

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

50

Emendamento

Art. 31 (Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia)

All'art. 31 comma 8 dopo le parole “licenza di caccia” aggiungere le seguenti parole:
“nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito, anch'esso, di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione e/o dagli ATC”.





31
51

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

Il comma 10 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“10. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco, dal personale dipendente del parco o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nei comuni interessati dal territorio del parco, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

**PARERE TECNICO D'UFFICIO
EMENDAMENTO COERENTE CON LE
VIGENTI NORMATIVE SUI PARCHI NATURALI**

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

L'emendamento prevede che al controllo della fauna nei parchi naturali provveda l'Ente parco sulla base di quanto previsto dalla l. 394/1991.

In particolare il comma 6 dell'art. 22 dispone che: *“6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”*



52

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

Al comma 11 dell'articolo 31, dopo le parole *“le loro strutture provinciali,”* aggiungere le seguenti *“su parere dell'ISPRA”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
EMENDAMENTO COERENTE CON GLI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili
Marco Galante

Relazione

La Regione non può prevedere che su proposta di organizzazioni agricole si provveda all'abbattimento di specie domestiche inselvatichite senza il previo parere dell'ISPRA, come prevede l'articolo 19 della l. 157/1992.

La Corte Costituzionale (Sentenza 303/2013) ha affermato, infatti, in riferimento ad una norma simile della Regione Campania, che *“deve ritenersi riferita anche agli esemplari di specie domestiche inselvatichite la previsione di “gradualità” di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, in forza della quale i piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica per ragioni di tutela del suolo e del patrimonio zootecnico possono essere autorizzati dalle Regioni solo previa verifica dell'inefficacia di «metodi ecologici» di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La norma regionale censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima, nella parte in cui consente l'adozione di piani di abbattimento di animali inselvatichiti a prescindere dalla verifica preventiva dianzi indicata.”*



23
53

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

Il comma 12 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“12. Per il controllo dell'avifauna la Regione opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della l. 157/1992 e, per l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19-bis della l. 157/1992.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
EMENDAMENTO UTILE A RECEPERE
L'ATTUALE NORMATIVA STATALE CHE
HA INTRODOTTO L'ART. 19-BIS

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili
Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



54
54

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 32

Il comma 4 dell'articolo 32, è sostituito dal seguente:

“4. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione della Regione alla gestione di tali impianti è concessa su parere dell'ISPRA, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

- L'EMENDAMENTO NON TIENE CONTO DELL'INTERVENUTA L.R. 23/2016 CHE HA RIPORTATO IN CAPO ALLA REGIONE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CACCIA
- EMENDAMENTO COERENTE CON LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione

Dott. Luca Limongelli

Marco Galante

Relazione

Disciplina l'attività di cattura uccelli a fini di richiamo sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 della l. 157/1992.



55
55

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 32

Alla fine del comma 7 dell'articolo 32, aggiungere il seguente periodo: *“Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati.”*


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO RENDE LA
NORMATIVA REGIONALE COERENTE
CON QUELLA NAZIONALE



Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli




Marco Galante

Relazione

In linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 della l. 157/1992.



56

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33

Al comma 1 dell'articolo 33, le parole “dell'articolo 22” sono sostituite dalle parole “dell'articolo 19”.


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE



Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli




Marco Galante



37
57

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33


Al comma 1 dell'articolo 33, le parole da *“In deroga a quanto sopra previsto”* fino a *“in ogni ATC”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti: *“La Regione, ove si realizzi una possibile capienza, può autorizzare nuovi appostamenti fissi per le richieste avanzate da cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi o portatori di handicap, nei limiti indicati dal piano faunistico venatorio per ogni ATC”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone


Marco Galante

Relazione

In linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 della l. 157/1992.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

L'EMENDAMENTO DI FATTO ESCLUDE LA POSSIBILITA' DI AUTORIZZARE, IN DEROGA ALLA NORMA NAZIONALE, NUOVI APPOSTAMENTI FISSI RISPETTO A QUELLI ESISTENTI NELL'ANNATA 1989/1990

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli





57.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 40, le parole “cento metri” sono sostituite con le parole “duecento metri”; le parole “cinquanta metri” sono sostituite con le parole “cento metri”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 40, le parole “*centocinquanta metri*” sono sostituite con le parole “*duecento metri*”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianluca Bozzetti".

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

57.3



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 40, le parole “*centocinquanta metri*” sono sostituite con le parole “*duecento metri*”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



57.4

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 40, le parole “cento metri” sono sostituite con le parole “duecento metri”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

37.1

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

58

Emendamento

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:
"b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- All'art. 41 comma 4 dopo le parole "regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:
", di cui all'art. 3 comma 4."
- All'art. 41 i comma **7 ed 8** sono **eliminati**.
- All'art. 41 comma 11 dopo le parole "la Regione" sono aggiunte le parole **", attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),"**.
- All'art. 41 comma 12 dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola **"precitato"**.





59

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 41 è sostituita dalla seguente:

“b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e agricole nazionali regolarmente riconosciute e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO AMPLIA LA PLATEA DELLE ASSOCIAZIONI CUI AFFIDARE LA VIGILANZA VENATORIA
RISPETTO AL TESTO DI LEGGE ATTUALE ANDREBBE PERO' RECUPERATO IL REQUISITO DI "DEBITAMENTE FORMATE"

Gianluca Bozzetti

Mario Conca

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



21
60

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41

Al comma 4 dell'articolo 41, le parole *“assegnato dalla struttura amministrativa regionale competente”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“provinciale di residenza della guardia”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO LIMITA TERRITORIALMENTE L'OPERATIVITA'
DELLE GUARME VENATORIE VOLONTARIE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti

Mario Conca

Rosa Barone

Cristian Cassili

Marco Galante

391

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

61

Emendamento

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:
"b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- All'art. 41 comma 4 dopo le parole "regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:
", di cui all'art. 3 comma 4."
- All'art. 41 i comma **7 ed 8** sono **eliminati**.
- All'art. 41 comma 11 dopo le parole "la Regione" sono aggiunte le parole **", attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),"**.
- All'art. 41 comma 12 dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola **"precitato"**.

[Handwritten signature]

62

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:

“b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

- All'art. 41 comma 4 dopo le parole “ regionale competente” sono aggiunte le seguenti parole:

“, di cui all'art. 3 comma 4.”

- All'art. 41 i comma **7 ed 8 sono eliminati.**

- All'art. 41 comma 11 dopo le parole “ la Regione” sono aggiunte le parole **“, attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),”.**

- All'art. 41 comma 12 dopo le parole “mediante il” aggiungere la parola **“precitato”.**

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

63

Emendamento

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:

"b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

- All'art. 41 comma 4 dopo le parole " regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:

“, di cui all'art. 3 comma 4.”

- All'art. 41 i ~~comma 7 ed 8~~ sono **eliminati**.

- All'art. 41 comma 11 dopo le parole " la Regione" sono aggiunte le parole **“, attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),”**.

- All'art. 41 ~~comma 12~~ dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola **“precitato”**.





40
64

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41

Al comma 11 dell'articolo 41, le parole da *“la Regione riconosce”* fino a *“nazionali riconosciute”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“la Regione riconosce la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

LI EMENDAMENTO SPECIFICA MEGLIO IL
REQUISITO DELLE ASSOC. RICONOSCIUTE DELLE
ASSOCIAZIONI VENATORIE E PROFESSIONISTICHE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

Gianluca Bozzetti
Mario Conca
Rosa Barone
Cristian Casili
Marco Galante

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 41 (Vigilanza venatoria)

- All'art. 41 comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:
"b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- All'art. 41 comma 4 dopo le parole "regionale competente" sono aggiunte le seguenti parole:
", di cui all'art. 3 comma 4."
- All'art. 41 i comma **7 ed 8** sono **eliminati**.
- All'art. 41 comma 11 dopo le parole "la Regione" sono aggiunte le parole **", attraverso la competente struttura (art. 3 comma 4),"**.
- All'art. 41 comma 12 dopo le parole "mediante il" aggiungere la parola **"precitato"**.

→



41
66

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 43

Al comma 8 dell'art. 43 dopo le parole *“e alla più vicina sede di polizia giudiziaria”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“e all'ente da cui dipendono”*.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili


Marco Galante

Relazione

Il comma 5 dell'articolo 28 della legge 157/1992 prevede infatti che *“Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.”*

PARERE TECNICO D'UFFICIO

L'EMENDAMENTO APPARE CORRETTO
IN RELAZIONE ALLA CONFIGURAZIONE
DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione

Don Luigi Limongelli

~~43.1~~

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

67

Emendamento

Art. 46 (Sanzioni amministrative)

- All'art. 46 comma 1, lett. g) le parole "euro 1.349" e "superiore" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole:

"euro 619" e "inferiore".





ht
68

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 50

Al comma 9 dell'articolo 50 dopo le parole “abilitazione venatoria” aggiungere le parole “euro 50” riferite alla tassa annuale.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

La voce “abilitazione venatoria” si riferisce alla tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 23 della l. 157/1992, tra l'altro il comma 9 dell'art. 50 del DDL reca proprio un elenco delle tasse di concessione regionale. Tra l'altro, sarebbe necessario un coordinamento con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del DDL in esame, che stabilisce che la tassa di concessione regionale è pari al 50% della tassa di concessione erariale per il rilascio/rinnovo della licenza di caccia.

L'errore potrebbe sorgere in quanto l'articolo 23, comma 1, della legge 157 regola la tassa di concessione regionale “per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22”, il quale disciplina l'abilitazione venatoria. Tuttavia, da quanto emerge dal tenore dei commi successivi dell'art. 23 è evidente che tale tassa non è quella per l'esame di abilitazione (che si sostiene una sola volta, salvo il caso di revoca), ma quella annuale da pagare alla Regione per svolgere l'esercizio venatorio. Ciò non toglie che la Regione possa stabilire il pagamento di diritti per chi chiede di sostenere l'esame di abilitazione, come previsto dall'art. 23, comma 3, del DDL in esame.

PARERE TECNICO L'UFFICIO

LA TASSA VENATORIA REGIONALE E' GIÀ
DISCIPLINATA DAL COMMA 3 DELLO STESSO ARTICOLO,
MENTRE LA TASSA PER L'ABILITAZIONE VENATORIA
E' SOLO QUELLA DI RILASCIAMENTO DELLE RISORSE FORESTALI E NATU
EMENDAMENTO IMPROPRIO

GESTIONE SOSTENIBILE E I
Il Dirigente di Sezione
dott. 

~~12.1~~

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

69

Emendamento

Art. 50 (Tasse di concessione regionale)

All'art. 50 comma 9 terzo punto le parole "all'articolo 16, comma 7" sono sostituite con le parole "**all'articolo 13 comma 1**".



D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 51 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole “l'8 per cento” sono sostituite dalle parole “ **6 per cento** ” e dopo la parola “risarcibili” aggiungere le parole “**e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive**”;
- All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole “il 3 per cento” sono sostituite dalle parole “ **4 per cento** ”
- Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:

c) il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.
- Al comma 4 lett. d) dopo le parole “delle stesse” aggiungere le parole “, **suddiviso per ogni ATC**”.

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

71

Emendamento

Art. 51 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole "l'8 per cento" sono sostituite dalle parole "**6 per cento**" e dopo la parola "risarcibili" aggiungere le parole "**e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive**";
- All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole "il 3 per cento" sono sostituite dalle parole "**4 per cento**"
- Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:
 - c) **il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.**
- Al comma 4 lett. d) dopo le parole "delle stesse" aggiungere le parole "**, suddiviso per ogni ATC**".

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"



Emendamento

Art. 51 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole "l'8 per cento" sono sostituite dalle parole "**6 per cento**" e dopo la parola "risarcibili" aggiungere le parole "**e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive**";
- All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole "il 3 per cento" sono sostituite dalle parole "**4 per cento**"
- Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:
 - c) il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.**
- Al comma 4 lett. d) dopo le parole "delle stesse" aggiungere le parole "**, suddiviso per ogni ATC**".



43
73

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 51

Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 51, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili


Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO

EMENDAMENTO ASSORBITO DA EMENDAMENTO
DELLA GIUNTA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

74

Emendamento

Art. 51 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

- All'art. 51 comma 3, lett. a) le parole “l'8 per cento” sono sostituite dalle parole “ **6 per cento** ” e dopo la parola “risarcibili” aggiungere le parole “**e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive**”;
- All'art. 51 comma 3, lett. b) le parole “il 3 per cento” sono sostituite dalle parole “ **4 per cento** ”
- Il comma 3 lett. c) è sostituito dal seguente:
 - c) il 10 per cento da destinare agli Osservatori faunistici territoriali e Centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.**
- Al comma 4 lett. d) dopo le parole “delle stesse” aggiungere le parole “, **suddiviso per ogni ATC**”.



711
15

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 51

Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 51, le parole “15 per cento” sono sostituite dalle parole “10 per cento”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casali

Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO
EMENDAMENTO ASSORBITO DA EMENDAMENTO
DECCA GIUNTA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione

dott. Luca Limongelli



4
76

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 51

Dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente:

“f) 10 per cento per spese riguardanti le attività delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale e dei centri territoriali di prima accoglienza”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PARERE TECNICO D'UFFICIO

EMENDAMENTO ASSORBITO DA EMENDAMENTO
DELLA GIUNTA

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casali

Marco Galante

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli

LS. 110

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

17

Emendamento

Art. 52 (Istituzione del fondo di tutela per la protezione agro-zootecnica)

- All'art. 52 viene aggiunto il seguente comma:

2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.

17

~~L5/100~~

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

18

Emendamento

Art. 53 (Norme finanziarie)

All'art. 53 comma 1 dopo le parole "di bilancio" sono aggiunte le parole "**o a seguito di finanziamenti o contributi comunitari**".



~~454~~
79

DDL n. 67 del 2.05.2017

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO - AMBIENTALI, E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Emendamento abrogativo
all'art.55, comma 2


Il comma 2 dell'art. 55 è abrogato.


Dalla presente proposta non derivano implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale

PARERE TECNICO D'UFFICIO

L'EMENDAMENTO CASSA UN COMMA CHE
DI FATTO RISULTA SUPERATO PERCHE' UTILE
SOLO NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
DECCA C.R. N. 27/1998

belle

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli




Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 57

Al comma 1 dell'articolo 57 sopprimere il primo periodo.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

PARERE TECNICO D'UFFICIO

^{ESCONDIZIONATO}
L'EMENDAMENTO E' CORRELATO ^{AGLI ALTRI}
EMENDAMENTI RIFERITI ALLE COMPOSIZIONI NEL
COMITATO TECNICO FAUNISTICO E DELLE COMMISSIONI
PER L'ABILITAZIONE AL PRELIEVO VENATORIO
~~CON LA RICERCA CITTADINA~~ IN GENERALE
APPARE NON COERENTE CON IL RICONOSCIMENTO DELLE
ASSOCIAZIONI VENATORIE

Marco Galante

Rosa Barone

Cristian Casili

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



HT
8.1

Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 58

Il comma 6 dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:


“6. Le guardie zoofile volontarie nominate dal prefetto appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 41 comma 2 lettera b), già in possesso di attestato di idoneità ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992 o debitamente formate ai sensi del comma 6 dell'articolo 41, esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'articolo 41, comma 2, lettera b), purché coordinate dalla Regione mediante il competente Servizio Regionale.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Gianluca Bozzetti



Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

PARERE TECNICO D'UFFICIO
L'EMENDAMENTO TRATTA UNA QUESTIONE
CONTROVERSA DOVE RISULTANO POSIZIONI CONTRASTANTI
TRA CIRCOLARI MINISTERO INTERNO, SENTENZE CONSIGLIO
DI STATO E SENTENZE CASSAZIONE PENALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Limongelli



EMENDAMENTO AU' ART. 57

ALLA LETT. C DEL C. 1

SOSTITUIRE LE PAROLE "UN

QUINDICESIMO" CON LE PAROLE

"UN DOMICESIMO"

 (PONTASSOGNA)